



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

- Ente Pubblico Non Economico -

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI

Approvato nella seduta del CdA del 28 maggio 2020

I Dipartimenti del Conservatorio di Bergamo, struttura portante della didattica, sono i seguenti:

1. Canto e teatro musicale;
2. Strumenti a fiato;
3. Strumenti a tastiera e a percussione;
4. Strumenti ad arco e a corda;
5. Teoria, analisi, composizione e nuove tecnologie musicali;
6. Musica Pop-Rock;

I Dipartimenti, nell'ambito dei criteri e secondo gli indirizzi generali espressi dal Consiglio accademico:

- hanno la responsabilità didattica dei corsi di studio dei differenti livelli in essi attivati;
- delineano obiettivi e percorsi formativi dei vari corsi di studio, armonizzando i programmi delle singole discipline nei contenuti, nella valutazione dei crediti formativi, e nelle verifiche d'esame;
- definiscono le prove d'accesso ai corsi, nell'ambito di criteri generali fissati dal Consiglio Accademico, e ne curano lo svolgimento;
- propongono al Direttore i componenti delle commissioni d'esame;
- valutano ove necessario la situazione curricolare e i crediti/debiti dei singoli studenti;
- esaminano e approvano i piani di studio presentati dagli studenti;
- elaborano progetti di ricerca e produzione curandone l'attuazione o demandandone l'attuazione ai Laboratori;
- indicano le discipline dei percorsi formativi che si possono attivare o disattivare;
- segnalano al Consiglio accademico i nomi dei docenti di tali discipline, interni o esterni, ai quali attribuire l'incarico di docenza, eventualmente proponendo al Consiglio Accademico l'emanazione di bandi di concorso;
- formulano ogni altra proposta riguardante le risorse per la didattica e l'organizzazione degli insegnamenti, secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99, dallo Statuto e dai Regolamenti.

I Dipartimenti sono composti da tutti i docenti - di prima e di seconda fascia - con contratto AFAM, e possono essere integrati dai contrattisti in relazione ai punti all'ordine del giorno relativi alle singole adunanze.

I Dipartimenti eleggono al loro interno un coordinatore e un segretario con incarico annuale, rinnovabile.

Al termine di ogni adunanza di Dipartimento, dev'essere stilato un verbale che riporti l'andamento dei lavori e le decisioni assunte, firmato da tutti i docenti presenti. Tale verbale dev'essere depositato presso la segreteria.

Su richiesta dei Coordinatori di Dipartimento, possono partecipare i dipendenti della Segreteria, con funzione di supporto tecnico.

Il Consiglio dei Coordinatori è composto dal Direttore e dai Coordinatori dei Dipartimenti.

Esso si riunisce ogni qualvolta il Direttore ne ravvisi la necessità per discutere e confrontare iniziative e questioni di carattere didattico, artistico e di produzione, da sottoporre al Consiglio Accademico.

Il Consiglio dei coordinatori nomina ad ogni seduta un segretario con il compito di redigerne il Verbale.

Possono avanzare proposte di revisione del presente regolamento il Direttore, il Consiglio Accademico, il Consiglio dei coordinatori ed il Collegio dei professori.

Riconoscimento di crediti formativi

ART. 1 – PREMESSA

Con “credito formativo accademico” si intende la misura del lavoro di apprendimento, incluso lo studio individuale, necessaria allo studente per raggiungere le conoscenze e le abilità previste dalle diverse attività formative dei corsi accademici di I e II livello. Un credito formativo corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro, secondo la normativa applicata nelle università europee e nelle università italiane ai sensi dell'art. 5 del decreto MURST 3 novembre 1999 n. 509 e dell'art. 6 del decreto MURST 4 agosto 2000.

Il presente Regolamento di riconoscimento crediti disciplina la facoltà di ottenere, nelle misure di seguito indicate, il riconoscimento di attività formative e artistiche pregresse o acquisite durante la frequenza di un corso accademico presso il Conservatorio di Bergamo (di seguito Conservatorio).

ART. 2 - MODALITA' DELLA DOMANDA

La facoltà di riconoscimento di crediti è esercitabile esclusivamente a domanda dello studente, anche per gli studenti che si sono trasferiti da un altro Conservatorio. È necessario produrre istanza di riconoscimento su apposita modulistica disponibile in segreteria e/o scaricabile dal sito del Conservatorio e indirizzarla al Dipartimento di competenza (ogni studente deve far riferimento al Dipartimento a cui appartiene il proprio strumento).

La documentazione prodotta in modo difforme da quanto indicato non sarà presa in esame.

La richiesta di riconoscimento dei crediti va presentata dal 1° ottobre al 15 ottobre di ogni anno attraverso l'apposito modello e deve essere corredata da tutta la documentazione specificata nei paragrafi sottostanti. Non saranno prese in considerazione domande presentate dopo la data di scadenza indicata. Nel caso di attività svolte in prossimità della conclusione del corso accademico, la documentazione dovrà comunque essere prodotta almeno 60 giorni prima della data presunta per la prova finale.

ART. 3 – DELIBERAZIONE

Una volta esaminate le richieste di riconoscimento di crediti, il Dipartimento di riferimento, formalizza le proprie decisioni in merito entro il 31 ottobre. Il riconoscimento può essere utilizzato per il raggiungimento dei crediti formativi accademici (di seguito CFA) richiesti per ciascun livello (180 CFA nel Triennio e 120 CFA nel biennio). I crediti eventualmente eccedenti verranno riportati nel diploma supplement.

ART. 4 - AMBITI RICONOSCIBILI

I crediti possono essere riconosciuti nell'ambito di due distinti settori:

- 1) crediti riferiti alla formazione di base, alle attività caratterizzanti o alle attività integrative o affini;
- 2) crediti riconoscibili per attività a scelta dello studente.

ART. 5 - CREDITI RIFERITI ALLA FORMAZIONE DI BASE, ALLE ATTIVITA' CARATTERIZZANTI O ALLE ATTIVITA' INTEGRATIVE O AFFINI

I crediti riconosciuti in questa sezione possono essere utilizzati per una delle aree disciplinari compresi in una delle tipologie sopra elencate. Lo studente non può avvalersi della medesima attività per ottenere crediti in due diverse discipline.

Crediti maturati in istituti di pari grado.

Lo studente ha la facoltà di chiedere la ricognizione degli studi svolti in istituti di formazione superiore (Università, Conservatori, Accademie, altri enti riconosciuti italiani o stranieri) precedentemente all'immatricolazione presso il Conservatorio.

La ricognizione deve fondarsi su certificazioni formali prodotte dall'Istituto presso il quale lo studente ha svolto quegli studi, contenente ore di lezione svolte, programma del corso e numero dei crediti conseguiti; in mancanza di tale documentazione la richiesta non verrà presa in esame.

Il Dipartimento, nell'assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, può ricorrere ad eventuali colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute quale eventuale ulteriore modalità di riconoscimento compensativo di crediti/ore discordanti tra l'Istituzione presso cui i crediti sono stati acquisiti e il Conservatorio.

Assodata la corrispondenza tra l'attività formativa già svolta dallo studente e l'attività formativa per la quale è richiesto il riconoscimento e/o deliberato in merito ad eventuali modalità compensative per il raggiungimento della stessa, il numero dei CFA è assunto, unitamente all'eventuale votazione, e viene registrato sul verbale di Dipartimento e sul libretto personale dell'alunno.

I crediti e le relative votazioni possono essere riconosciuti anche in caso di interruzione di studi purché non superiore a 3 (tre) anni per i corsi di primo livello e a 2 (due) per i corsi di secondo livello. Il computo dei CFA si svolge come segue

a) se il numero dei CFA maturati nell'altro istituto è inferiore a quello dei CFA previsti dal Conservatorio per l'attività formativa corrispondente, eventualmente anche a fronte di un uguale impegno orario, il riconoscimento si atterrà ai CFA effettivamente maturati, ma allo studente sarà chiesto di svolgere attività integrative finalizzate al conseguimento dei CFA mancanti;

b) Se il numero dei CFA maturati nell'altro istituto supera quello dei CFA messi a disposizione dal Conservatorio per l'attività formativa corrispondente, il riconoscimento si atterrà all'ordinamento interno vigente, salvo che l'attività formativa non si riferisca a discipline per le quali è prevista

l'iterazione del corso, nel qual caso è concessa la possibilità di sfruttare i crediti residui per non più di una successiva annualità.

c) Se l'attività formativa già svolta dallo studente non ha fondamento nel sistema di accumulo crediti accademici o universitari, saranno riconosciuti i CFA previsti dall'ordinamento per l'attività corrispondente, salvo il caso in cui l'attività sia stata svolta in modo difforme da quella prevista presso il Conservatorio (es.: laboratorio anziché insegnamento disciplinare), nel qual caso non darà luogo a riconoscimento.

La classificazione nelle tipologie avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) il riconoscimento dei crediti acquisiti per la stessa disciplina prevista o per discipline strettamente affini a quelle previste si applicherà indipendentemente dalla tipologia in cui sono inserite le discipline oggetto di riconoscimento;

b) il riconoscimento di attività formative a contenuto musicale e musicologico non corrispondenti a insegnamenti attivati presso il Conservatorio è riconoscibile solo nella tipologia "a scelta dello studente".

I suddetti principi di computo e classificazione si applicano anche nel caso di trasferimenti in entrata.

La registrazione dei crediti attribuiti nel libretto dello studente sarà effettuata dopo aver redatto apposita delibera di riconoscimento dei CFA.

ART. 6 - CREDITI RICONOSCIBILI PER ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE

Il Dipartimento può riconoscere al massimo 6 CFA complessivi, per tutta la durata del corso accademico, per le seguenti tipologie di attività:

a) Attività artistiche pregresse, opportunamente documentate.

b) Attività di produzione artistica (concerti, incisioni, emissioni radiotelevisive, trascrizioni, revisioni, pubblicazioni, composizioni edite o eseguite, conferenze, partecipazione a convegni, ecc.), opportunamente documentate, che lo studente espleta in autonomia dal Conservatorio durante il periodo di iscrizione, in ambiti inerenti alla disciplina caratterizzante il proprio corso di studio.

c) Attività artistiche interne. In questa sezione sono comprese le attività formative di produzione artistica pubblicamente organizzate dal Conservatorio, nell'ambito della disciplina caratterizzante e non. Non danno luogo a crediti le attività che rappresentano mere esercitazioni quali saggi di classe o prove d'esame. Le attività artistiche interne devono essere programmate dalle strutture didattiche o dalla direzione del Conservatorio. Gli studenti devono prendervi parte a titolo gratuito.

d) Stage. Per stage si intende un'attività formativa a carattere didattico organizzata da enti diversi dal Conservatorio ed espletata con modalità anche diverse da quelle delle attività formative (corso di perfezionamento, master class, seminari, convegni, ecc.).

e) Attività formative non strettamente correlate agli studi musicali quali, ad esempio, corsi di insegnamento universitari o titoli di studio in facoltà tecniche, umanistiche o scientifiche purché certificate.